

La documentazione audiovisiva delle sommarie informazioni: una prima lettura della Riforma Cartabia

di **Tommaso Politi**

Le nuove norme sulla documentazione degli atti d'indagine¹ si innestano nel più ampio e rinnovato sistema di documentazione degli atti processuali, risultante dalle proposte di emendamento della Commissione Lattanzi all'originario disegno di legge Bonafede.

In questa cornice, le modifiche relative alle indagini avrebbe dovuto segnare il passaggio da un modello di "lettura mediata" dell'atto investigativo (il verbale cartaceo) ad uno più aperto, penetrante e intellegibile (la sua registrazione).

L'art. 1 c. 8 lett. b) della legge delega n. 134/2021, infatti, demandava al Governo di *"prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione"*.

Una innovazione portatrice di effetti virtuosi non solo per la genuinità della (futura) prova dichiarativa.

Si pensi, d'altro canto, a quanto risulta potenzialmente determinante, per l'indagato-imputato e per il suo difensore, l'esame delle sommarie informazioni nella loro forma originale e integrale: determinante per la valutazione sull'attendibilità dei dichiaranti; determinante rispetto alla prognosi dibattimentale e quindi per la scelta del rito.

Determinante, infine, anche per le valutazioni cui è chiamato d'ora in avanti lo stesso giudice dell'udienza preliminare, a mente del rinnovato art. 425 c. 3 c.p.p., che impone la "ragionevole previsione di condanna" come nuovo parametro per l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

La scelta di procedere a registrazione integrale della sommaria informazione, insomma, costituiva una previsione di grande impatto, in grado di rendere finalmente trasparente l'atto di indagine, di restituire il narrato dell'informatore (categoria che ricomprende, come noto, sia la vittima che il testimone in senso stretto), di cogliere le eventuali "sollecitazioni" investigative attraverso cui questa narrazione si compie. In una parola: di rendere comprensibile al giudice e alle parti, nella futura partita giudiziaria, il reale valore del contributo dichiarativo, senza il filtro della verbalizzazione, che è per sua natura manipolativa: la verbalizzazione appiana (o appiattisce),

¹ Si tratta in particolare degli artt. 17 c. 1 lett. c), e); 18 c. 1 lett. b), e) e 20 c. 1 lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

trascura, corregge, sintetizza, altera, risente della mano e della *forma mentis* del verbalizzante, anche quando egli sia nella più perfetta buona fede e dunque al netto dei casi di pressioni o abusi che pure – come insegna la prassi giudiziaria - esistono.

Chiunque abbia dimestichezza con gli atti giudiziari è d'altronde abituato a leggere dichiarazioni di informatori condite di espressioni, vocaboli e stilemi certamente riferibili più al bagaglio culturale del verbalizzante che a quello del narratore.

In questo orizzonte, le scelte "al ribasso" del Legislatore delegato finiscono però per deludere quanti auspicavano un intervento radicale.

Anzitutto nella forma: il mezzo ordinario di documentazione delle sommarie informazioni è individuato in quello audiofonico.

L'Unione delle Camere Penali, al contrario, aveva segnalato in ogni sede e del tutto a ragione che solo la ripresa video avrebbe reso pienamente penetrabile e comprensibile "il contesto" nel quale si era svolta l'attività investigativa (dando conto, per esempio, anche delle forme non verbali di comunicazione), e dunque aveva insistito perché fosse introdotto, anche per gli informatori, un vero e proprio obbligo di videoregistrazione. Si chiedeva, in altri termini, che la documentazione della fase delle indagini fosse allineata a quella strettamente processuale, per la quale il nuovo art. 510 c. 2 bis c.p.p. prevede la videoregistrazione dell'esame dei testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati ex art. 210 c.p.p., nonché degli atti di ricognizione e confronto².

D'altro canto, la legge di delegazione prevedeva "almeno" l'audioregistrazione, lasciando in tal modo uno spazio di manovra al decreto delegato.

Disattendendo le anzidette sollecitazioni, il decreto, come detto, si è limitato a indicare la sola registrazione audio come forma di documentazione dell'atto investigativo, in aggiunta alla ordinaria verbalizzazione (nuovo art. 357 c. 3 bis c.p.p. per gli atti di polizia giudiziaria; nuovo art. 373 c. 2 ter c.p.p. per gli atti compiuti dal pubblico ministero).

Una differenziazione giustificata, secondo la Relazione illustrativa allo schema di decreto, dal fatto che si tratterebbe di "*dichiarazioni prive di valenza difensiva*" che, svolgendosi nella fase delle indagini, presenterebbero "*i noti limiti di utilizzabilità fisiologica*".

Quanto alla prima notazione, essa appare piuttosto infelice, se non altro perché trascura anche in linea teorica l'art. 358 c.p.p. (secondo cui, come

² La norma si applica, oltre che alla fase del dibattimento, anche a quella dell'incidente probatorio (nuovo art. 401 c. 5 c.p.p.) e del giudizio abbreviato (nuovo art. 441 c. 6 c.p.p.). L'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 prevede tuttavia che l'obbligo di videoregistrazione della prova dichiarativa avrà applicazione a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

noto, il pubblico ministero dovrebbe svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze favorevoli all'indagato), già trascuratissimo in linea pratica.

Verosimilmente con l'espressione "*dichiarazioni prive di valenza difensiva*" si intendeva marcare la differenza rispetto agli interrogatori dell'indagato, per i quali d'ora in avanti si prevede ordinariamente la videoregistrazione³.

Quanto alla seconda notazione, se è pur vero che la differente scansione procedimentale determina un limite di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagini rispetto a quelle dibattimentali, e che tale differenza giustifica l'uso di uno strumento meno "penetrante" (la registrazione audio anziché video), è altrettanto vero che con uno sforzo di poco maggiore rispetto alle risorse tecniche oggi disponibili, avremmo potuto massimizzare il livello di intellegibilità dell'atto investigativo, anche in previsione del fatto che esso è talvolta destinato a tramutarsi in prova, non solo nell'ambito dei riti contratti, ma anche, ad esempio, attraverso lo strumento delle letture ai sensi dell'art. 511, 512 e 512 bis c.p.p.

La scelta del Legislatore delegato è stata, invece, quella di diversificare e graduare le modalità di documentazione in base alle diverse scansioni procedimentali e alle funzioni tipiche dell'atto: documentazione audio per le attività d'indagine; documentazione audiovideo per le attività processuali.

Solo nei casi di minori, infermi di mente e persone "particolarmente vulnerabili" (nozione tutt'altro che univoca), la nuova formulazione prevede l'obbligo di videoregistrazione, ancorché come mera alternativa a quella della registrazione audiofonica (artt. 357 c. 3 ter e 373 c. 2 quater c.p.p.).

Se quella "gradualistica" è la disciplina ordinaria dettata dalla riforma, il magistrato resta tuttavia facultizzato, in qualunque stato o grado del procedimento, a documentare qualunque atto (quindi anche le sommarie informazioni) mediante riprese video o audioriprese, quando la sola verbalizzazione gli appaia comunque insufficiente, per le caratteristiche del caso concreto, rispetto allo scopo di fedele rappresentazione dell'atto (nuovo c. 3 dell'art. 134 c.p.p.).

Ma non è tanto o solo nella scelta dello strumento di documentazione che la decretazione delegata compie una scelta "minimal" rispetto alle opportunità della delega.

I veri punti dolenti sono le condizioni e i limiti all'utilizzo dei nuovi strumenti di documentazione.

Le sommarie informazioni, infatti, dovranno essere obbligatoriamente fonoregistrate solo se si proceda per taluno dei delitti di cui all'art. 407 c. 2

³ Per l'interrogatorio davanti al PM (nuovo art. 373 c. 2 bis c.p.p.) ovvero per l'interrogatorio della persona detenuta (nuovo art. 141 bis c. 1 c.p.p.) o comunque sottoposta a misura cautelare, anche non coercitiva (art. 294 c. 6 bis c.p.p.), il decreto dispone, accanto alla verbalizzazione cartacea, la forma della videoregistrazione.

lett. a) c.p.p. o se ad essere ascoltate sono persone nelle particolari condizioni di fragilità indicate negli artt. 357 c. 3 ter e 373 c. 2 quater c.p.p.

In tutti gli altri casi, sarà l'informatore stesso, debitamente avvisato, a decidere se richiedere o meno l'audioregistrazione (artt. 351 c. 1 quater, 357 c. 3 bis, 362 c. 1 quater c.p.p.).

Una scelta davvero priva di logica, sol che si pensi che la persona sentita a sommarie informazioni - nella migliore delle ipotesi - non ha alcun interesse a formulare una richiesta di questo tipo né a cristallizzare il proprio resoconto in una forma ulteriore rispetto a quella della verbalizzazione - cui in ogni caso sarà sottoposto, giusta la previsione generale del nuovo art. 134 c.p.p. ("*alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica*").

La scelta di limitare l'obbligatorietà della fonoregistrazione alle sole audizioni di soggetti fragili o nei quali si proceda per delitti di cui all'art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p. è d'altronde essa stessa opinabile. Se proprio non si riteneva opportuno generalizzarla, si poteva perlomeno individuare un catalogo differente. A titolo esemplificativo, rimarranno fuori dalla registrazione obbligatoria - e tale forma di documentazione sarà invece rimessa alla decisione potestativa del dichiarante - tutte le sommarie informazioni assunte nell'ambito dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione o, sempre per rimanere nell'ambito degli esempi, per i delitti di turbativa d'asta o di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: tutte fattispecie nelle quali le dichiarazioni assumono quasi sempre un valore decisivo, laddove, al contrario, l'elenco dell'art. 407 c. 2 lett. a) include reati il cui accertamento sovente si consegue con strumenti captativi, prescindendo del tutto o quasi dal contributo dichiarativo di terzi (si pensi ai delitti aggravati in materia di stupefacenti).

Almeno altrettanto problematica è la clausola di chiusura che accompagna tutte le previsioni che abbiamo sinora passato in rassegna, secondo cui la audioregistrazione sarà disposta a patto che, nei luoghi in cui si effettua l'atto d'indagine, siano momentaneamente disponibili mezzi idonei (così i nuovi artt. 351 c. 1 quater e 362 c. 1 quater c.p.p.).

La prassi dirà se e in che misura gli inquirenti utilizzeranno questa previsione come *escamotage* per bypassare la teorica obbligatorietà del precetto, ma certo si tratta di una previsione che non tranquillizza, soprattutto se si considera - terzo *punctum dolens* - che siamo di fronte ad un precetto senza sanzione.

Infatti, i casi di inutilizzabilità per difetto di registrazione integrale sono espressamente limitati alle sommarie informazioni dei soggetti particolarmente fragili e sempre che non "*sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto*", nel qual caso potrà procedersi anche in difetto di documentazione audiovisiva.

Anche in questa ipotesi, tuttavia, non è chiaro quale possa essere il reale sindacato del giudice rispetto all'audizione di un minore, di un infermo di mente o di un soggetto "in condizione di particolare vulnerabilità" non supportato da registrazione integrale per asserita indisponibilità momentanea di strumenti di registrazione. Una indisponibilità che potrà essere dichiarata, a quanto pare, senza obbligo di particolari motivazioni o allegazioni, atteso che, diversamente da quanto stabilito ad esempio in tema di uso di apparecchiature esterne per le intercettazioni (artt. 268 c. 3 e 271 c. 1 c.p.p.), non c'è qui alcuna norma che richieda l'emissione di un decreto motivato da parte del Pubblico Ministero - che peraltro è solo uno dei possibili soggetti deputati a compiere l'atto, al pari dei suoi ausiliari di polizia giudiziaria.

In ogni caso, la registrazione, riversata su supporto, è destinata a far parte del fascicolo delle indagini, mentre la trascrizione integrale (alla quale potrà provvedere ordinariamente anche la polizia giudiziaria) è prevista solo laddove risulti concretamente indispensabile.

Anche in caso di mancata trascrizione non dovrebbe tuttavia essere preclusa alle parti la contestazione della registrazione ai sensi dell'art. 500 cc. 1 e 2 c.p.p. (non novellato dalla riforma).

Rimane infine da evidenziare la modifica - non del tutto speculare a quelle finora analizzate - relativa alla documentazione delle indagini difensive (nuovo art. 391 ter c. 3 bis c.p.p.).

Se l'informatore viene sentito ad indagini difensive, la fonoregistrazione non è a richiesta della parte ma diventa forma obbligatoria.

Non è chiara la *ratio* di questo disallineamento rispetto alle previsioni per gli organi inquirenti. Un disallineamento che, oltre a tradire la sfiducia del Legislatore nei confronti dell'avvocatura, pone dei problemi di coordinamento con la previsione di cui all'art. 391 bis c. 10 c.p.p.: nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti o si rifiuti di rendere la dichiarazione al difensore, la norma come noto prevede la facoltà, per quest'ultimo, di pretendere che l'atto sia compiuto dal pubblico ministero, che ha l'obbligo di procedervi. In quali forme, ci si chiede? In quelle (previste per il difensore) della registrazione obbligatoria anche fuori dai casi dell'art. 407 c. 2 lett. a) ovvero in quelle proprie dell'audizione di fronte al pubblico ministero? Se quest'ultima opzione appare da preferirsi per ragioni sistematiche - trattandosi comunque di atto del p.m., ancorché sollecitato dalla difesa - ciò rende ancor più patente e illogica la (nuova) disparità di trattamento introdotta dalla novella.

Anche per le indagini difensive, da ultimo, è comunque fatta salva la contingente indisponibilità di mezzi di registrazione - indisponibilità che, tuttavia, in questo caso potrebbe diventare argomento di inutilizzabilità, stante il combinato disposto degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p.

In conclusione, le nuove norme in tema di documentazione dell'attività investigativa di assunzione di informazioni rappresentano una pregevole novità, ma, sottoposte come sono a limitazioni poco chiare e ragionevoli, non certo un punto d'arrivo.

Scelte più coraggiose sarebbero state maggiormente incisive, non solo per le prerogative difensive ma anche nella prospettiva di agevolare la definizione mediante riti alternativi, e quindi coerenti con l'obiettivo di fondo della riforma, che era dichiaratamente (sin dal titolo del disegno di legge) quello di efficientare la giustizia penale⁴ e ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, contenendoli entro standard europei.

Il percorso però è tracciato. Per questa ragione, con l'ottimismo della volontà, siamo portati a pensare che dopo una fase di prima applicazione, l'attuale disciplina potrà essere estesa, meglio precisata e meno condizionata, così da giungere in un futuro prossimo a delineare una fase delle indagini scevra da sospetti ed ambiguità.

⁴ Sugli obiettivi della riforma cfr. G.L. Gatta, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in <https://sistemapenale.it/it/scheda/gatta-legge-2021-134-delega-riforma-justizia-penale-cartabia>.